

Codice A1814B

D.D. 1 dicembre 2021, n. 3582

**Autorizzazione idraulica n° 1776 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un passaggio provvisorio, in alternativa all'attuale ponte sul rio Valmaggione (in stato di degrado avanzato) al Km 11 + 290, della strada provinciale n° 19 "Villanova-Govone", in Comune di San Damiano d'Asti (AT). Richiedente: Provincia di Asti.**



**ATTO DD 3582/A1814B/2021**

**DEL 01/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n° 1776 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un passaggio provvisorio, in alternativa all'attuale ponte sul rio Valmaggione (in stato di degrado avanzato) al Km 11 + 290, della strada provinciale n° 19 "Villanova-Govone", in Comune di San Damiano d'Asti (AT).  
Richiedente: Provincia di Asti.

Con nota n° 20824, inviata via PEC, in data 08/10/2021 (ns. prot° n° 47020 del 08/10/2021) la Provincia di Asti, Servizio Progettazione e Direzione Lavori Stradali – Area Operativa, con sede in piazza Alfieri n° 33 – 14100, Asti (AT), Codice Fiscale 80001630034 e Partita IVA 00876040056, rappresentata dal dirigente Angelo Marengo, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un passaggio provvisorio, in alternativa all'attuale ponte sul rio Valmaggione (in stato di degrado avanzato) al Km 11 + 290, della strada provinciale n° 19 "Villanova-Govone", in Comune di San Damiano d'Asti (AT).

La realizzazione del guado provvisorio consisterà nella posa, al di sotto della sede stradale, di due condotte in acciaio zincato con un diametro pari a 2000 mm e uno spessore pari a 2,5 mm. La deviazione provvisoria sarà, rispetto all'attuale piattaforma stradale, di larghezza ridotta e a senso unico alternato, gestito dalla presenza di un impianto semaforico a tre vie, basato sull'esigenza di garantire i raccordi stradali tra le viabilità esistenti e la deviazione in progetto.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 61 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo-esecutivo) costituiti da Relazione illustrativa, Planimetria di inquadramento (scale varie), Planimetria di disboscamento (scale varie), Planimetria di progetto (scala 1:200), Sezioni trasversali, Profilo longitudinale e documentazione fotografica stilati dall'ing. Davide Masera, con studio professionale in Via Carlo Alberto n° 5 – CAP 10020, Riva presso Chieri (TO) e dal geom. Federico Negro, con studio professionale in Via Dei Mille n° 1 – CAP 10029, Trofarello (TO), in base ai quali è prevista la

realizzazione delle opere di che trattasi.

Con Determinazione del Dirigente n° 2476, in data 07 ottobre 2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'attraversamento provvisorio ed il relativo impegno di spesa.

In data 03/11/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo in data 03/11/2021 e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valmaggione, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- il soggetto autorizzato dovrà vigilare costantemente l'opera, in particolare in occasione di eventi di piena del rio e provvedere, qualora ne ricorrano gli estremi, all'immediato smantellamento del guado;
- il guado dovrà essere rimosso al termine dell'utilizzo (entro mesi 12, dodici, dalla data del presente provvedimento), il materiale collocato per la formazione dello stesso, dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e dovranno essere ripristinate le condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua nonché la relativa sezione d'alveo;
- l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- nei calcoli geotecnici, il progettista dovrà aver considerato la presenza di una falda superficiale con altezza coincidente con il piano campagna.
- nel Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, il progettista incaricato dovrà dichiarare di avere ottemperato a quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 e nella Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7; in particolare dovrà specificamente dichiarare che:
  - le analisi di progetto sono basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini definite in base alla tipologia dell'opera o dell'intervento ed alle previste modalità esecutive;
  - con riferimento ai punti precedenti, nel caso la progettazione sia basata su preesistenti indagini e prove documentate, il progettista dovrà dichiararlo, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;
  - sono stati considerati i fenomeni erosivi localizzati in dipendenza dal regime delle acque e delle caratteristiche dei terreni e del manufatto tenendo in debita considerazione la massima profondità di scalzamento che potrà essere raggiunta in seguito all'erosione esercitata dalle acque del rio Valmaggione.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 in quanto il rio Valmaggione è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 61.

Visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;

- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n° 44/2000;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il n° 2/R del 04/04/2011;

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Provincia di Asti, Servizio Progettazione e Direzione Lavori Stradali – Area Operativa, con sede in piazza Alfieri n° 33 – 14100, Asti (AT), Codice Fiscale 80001630034 e Partita IVA 00876040056, a realizzare un attraversamento provvisorio sul rio Valmaggione, nel Comune di san Damiano d’Asti (AT), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto degli atti progettuali di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- il committente dovrà vigilare costantemente l’opera, in particolare in occasione di eventi di piena del rio e provvedere, qualora ne ricorrano gli estremi, all’immediato smantellamento del guado;
- il guado dovrà essere rimosso al termine dell’utilizzo (entro mesi 12-dodici dalla data del presente provvedimento), ed il materiale collocato per la formazione dello stesso dovrà essere allontanato dall’alveo e dalle aree di possibile esondazione e dovranno essere ripristinate le condizioni di originaria naturalità del corso d’acqua nonché l’originaria sezione d’alveo;
- l’eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- le sponde, l’alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale della Provincia di Asti dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- La Provincia di Asti è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti

altrui;

- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 56862/A1814B del 30/11/2021;
- i lavori in argomento (costruzione e rimozione del guado) dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 1 (uno)**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per causa di forza maggiore. E' fatta salva la concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini stabiliti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche–idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. i. esclusivamente nell'area interessata dai lavori (area occupata dal nuovo percorso) oltre al taglio delle piante poste in prossimità dello stesso che si rende necessario per garantire il transito in sicurezza sul nuovo percorso, come da elaborati progettuali allegati all'istanza;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Resta inteso che, in fase di cantiere, il committente dovrà valutare le condizioni di rischio previste dal Decreto Legislativo n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e adottare le necessarie misure a tutela della

sicurezza e interdirne l'accesso a chiunque, sotto la sua vigilanza e responsabilità.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato per la realizzazione dell'intervento .

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I funzionari estensori

Ing. Giuseppe RICCA

Geom. Giuliana CAPITOLO

Silvana BELLERO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli